

## **Conto del consegnatario delle azioni, dalla Corte dei conti i criteri per superare il test di regolarità**

Giovedì 25/6/2020 - Scritto da: Mira Redazione - [www.gruppomira.it](http://www.gruppomira.it)

---

## **Conto del consegnatario delle azioni, dalla Corte dei conti i criteri per superare il test di regolarità**

*di Marco Rossi e Patrizia Ruffini*

Dalla Corte dei conti i principi e i criteri da seguire per una corretta redazione del conto del consegnatario dei titoli azionari. La sezione giurisdizionale per la Toscana ([sentenza/ordinanza n. 127/2020](#)), nell'esame dei conti presentati da un Comune, offre una utile check list per superare il test di regolarità del conto.

I titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni per i quali sussiste l'obbligo di resa del conto giudiziale, esteso agli enti locali grazie all'articolo 93 del Tuel.

Il conto deve essere reso anche per i titoli cosiddetti dematerializzati, in quanto anche essi sono inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio (crediti, partecipazioni, azioni, beni mobili). In questo caso, è tenuto alla resa del conto giudiziale il soggetto incaricato dall'ente di esercitare i diritti di azionista nelle società partecipate, ossia chi li gestisce (sezione Molise, n. 64/2017; sezione Veneto, n. 122/2017. In tal senso anche Corte dei conti, sezione controllo Toscana, delibera n. 17/2010/PAR).

Il conto, redatto sul modello 22, sottoscritto dall'agente contabile e sottoposto al visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, deve contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all'inizio e alla fine dell'esercizio, con l'indicazione del motivo delle variazioni (sezione Veneto, n. 62/2012; sezione Molise, n. 64/2017; sezione Veneto, n. 122/2017). Secondo la Cassazione, infatti, «il giudizio non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti» (Cassazione, Sezioni unite, ordinanza n. 7390/2007).

Devono poi essere documentate, con apposita relazione, anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche, anche se tale rendicontazione riguarda «una responsabilità nei confronti dell'ente di appartenenza che sembrerebbe configurarsi più come responsabilità di gestione amministrativa che contabile in senso proprio» (Corte dei conti, sezione controllo Toscana, delibera n. 17/2010). Infatti, la Corte di cassazione ha precisato che: «L'agente contabile non può...essere chiamato a rispondere, in sede di giudizio di conto, di atti di esercizio dei diritti dell'azionista o del titolare di partecipazioni (quali l'espressione del voto, la stipulazione di patti di sindacato, l'esercizio di un diritto di opzione)» (Cassazione, Sezioni unite, ordinanza n. 7390/2007). Il mancato esercizio dei diritti di azionista pubblico può tuttavia comportare ipotesi di responsabilità, azionabile avanti la Corte dei conti ad iniziativa del Pubblico ministero contabile.

[Leggi l'articolo completo sul sito de Il Sole 24 ORE](#)